



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- TITOLO I° : DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO II° : DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- TITOLO III° : PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO
- TITOLO IV° : QUIETE DEL CENTRO ABITATO
- TITOLO V° : SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO
- TITOLO VI° : AUTOVETTURE PUBBLICHE
- TITOLO VII° : PENALITA'
- TITOLO VIII° : DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO A DELIBERA CONSILIARE
N.66 DEL 2/11/1993

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Susanna PECORELLA)

IL SINDACO
(Dr. Valter GHISINELLI)





COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

T I T O L O I °

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 : DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA
- ART. 2 : DISCIPLINA ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3 : DISPOSIZIONI GENERALI PER AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 4 : PUBBLICITA' DELLE LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 5 : DURATA, RINNOVO E VIDIMAZIONE DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 6 : UFFICI COMUNALI COMPETENTI AL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

1) DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti riguardanti specifiche materie ad essa attinenti.

Devono osservarsi, oltre che tali norme, le disposizioni stabilite dall'Autorità Comunale e gli ordini e diffide, anche verbali, dati da Funzionari municipali e dagli Agenti addetti alla vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti da Leggi e Regolamenti.

Quando nel contesto delle singole norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, resta inteso che le norme stesse si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso.

2) DISCIPLINA ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti del Servizio di Polizia Municipale oltre che dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive competenze.

I predetti Pubblici Ufficiali hanno facoltà di accedere nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione o concessione comunale e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità competente.

3) DISPOSIZIONI GENERALI PER AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze rilasciate in base al presente Regolamento si intendono comunque accordate:

- a) personalmente al titolare salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevata l'Amministrazione Comunale ed i suoi Funzionari da ogni e qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni e di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse dettati da causa di forza maggiore, senza obbligo alcuno di corrispondere qualsiasi tipo di indennità o compenso;
- e) sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

4) PUBBLICITA' DELLE LICENZE E CONCESSIONI

Tutte le licenze e concessioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per le quali sono state concesse avendo cura che siano chiaramente e facilmente visibili.

Esse dovranno essere presentate agli Agenti che ne facciano richiesta ed i Concessionari, nel caso di smarrimento o distruzione, dovranno richiederne il duplicato presentando apposita istanza all'Ufficio competente.

Tale istanza dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata dall'Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.

5) DURATA, RINNOVO E VIDIMAZIONI DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA

Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono con il 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.

Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di fatto e di diritto che ne aveva consigliato il rilascio.

6) UFFICI COMUNALI COMPETENTI AL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA

Tutte le autorizzazioni, concessioni e licenze concernenti norme contenute nel presente Regolamento vanno richieste in conformità alla Legge sul bollo e saranno consegnate ai titolari a mezzo del servizio di Polizia Amministrativa ed Urbana. Il medesimo Ufficio curerà che vengano osservate le condizioni eventualmente imposte da altri Uffici Comunali ed informerà altresì i medesimi dell'avvenuto rilascio, qualora fosse necessario, per il buon andamento degli interessi dell'Amministrazione.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOL O I I°

DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- ART. 7 : TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 8 : DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 9 : OCCUPAZIONE DI MAGGIORE AREA
- ART.10 : ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART.11 : OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART.12 : REVOCA DELLE CONCESSIONI
- ART.13 : ESTETICA E DECORO CITTADINO
- ART.14 : COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA
- ART.15 : INSEGNE, VETRINE, TENDE DA SOLE, PUBBLICITA' LUMINOSA
- ART.16 : ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

7) TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA

L'occupazione di aree pubbliche, in qualsiasi forma, è disciplinata (salvo le norme del T.U. del Codice della strada, del Regolamento Edilizio nonché da norme previste da altre Leggi e regolamenti) dalle disposizioni del presente Regolamento. Le concessioni non inferiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti le altre temporanee. Le permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell'Autorità Amministrativa; le temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e potranno essere rinnovate, per giustificati motivi, a domanda degli interessati. E' vietato il campeggio turistico, nonché l'installazione di campi nomadi fuori dagli spazi autorizzati.

8) DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA

Ogni concessione s'intende accordata personalmente al concessionario senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi di cui al successivo art.12.

Tutte le occupazioni, sia esse di natura permanente che temporanea, effettuate con cavalletti, ripari ed in genere con mezzi intesi a limitare il transito vengono rilasciate sulla base di apposito provvedimento del Sindaco così come quelle con chioschi e manufatti vari per attività commerciali o di propaganda previo l'ottenimento delle relative concessioni edilizie e dei necessari attestati di idoneità igienico sanitaria.

Tali concessioni saranno rilasciate a mezzo di apposito atto in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

Per le occupazioni giornaliere l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione.

In tale bolletta dovranno essere sempre indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

9) OCCUPAZIONE DI MAGGIORE AREA

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso potrà provocare, in caso di recidiva, l'immediata revoca della concessione oltre al pagamento della relativa sanzione amministrativa.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

10) ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'esazione della tassa dovuta per occupazione di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Tributi.
La tassa dovuta per occupazione permanente sarà iscritta a ruolo.
Prima del pagamento della tassa è inibito dar corso alle concessioni.

11) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve sottostare, a pena di decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata ed alle altre condizioni impostegli;
- b) compiere le opere necessarie ed installare tutte le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli al transito con la speciale osservanza delle norme del Codice della strada;
- c) ridurre al pristino stato il terreno occupato al termine della concessione;
- d) mantenere lo spazio occupato circostante al posteggio pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso od i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato. Quanto sopra vale anche per chi ha ottenuto permessi giornalieri per occupazione di spazi, per carico o scarico di merci e per lavorazioni varie.
- e) garantire che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni nonchè l'accesso alle private abitazioni, negozi ed edifici di qualsiasi genere.

12) REVOCA DELLE CONCESSIONI

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico sia per l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento od alle condizioni contenute nell'atto di concessione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d'interesse pubblico. I provvedimenti di cui al comma precedente, in situazione di urgenza ed indifferibilità, possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari ed Agenti del servizio di Polizia Municipale con l'obbligo, da parte loro, di informare i competenti Uffici dell'Amministrazione al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo, nel caso di revoca, del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

E' altresì motivo di revoca l'esercizio non diretto della concessione o quello effettuato in modo diverso da quello indicato nella concessione stessa.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

13) ESTETICA E DECORO CITTADINO

Nelle concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, il Sindaco terrà conto delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

14) COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

L'occupazione di area pubblica con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei titolari e gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo della metà della loro larghezza e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art.20 del nuovo Codice della Strada. Tale autorizzazione potrà essere negata qualora in dipendenza dell'occupazione derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico e la viabilità di veicoli e pedoni.

15) INSEGNE, VETRINE, PUBBLICITA' LUMINOSA, TENDE DA SOLE

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno colorazione ed ubicazione possano generare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione ovvero renderne difficile la comprensione.

E' sempre vietata l'installazione di sorgenti luminose che producano abbagliamento.

Le tende da sole non devono sovrapporsi agli elementi architettonici della fronte ed in ogni caso non potranno essere poste ad altezza inferiore a ml.2,20 dal piano del marciapiede. Le stesse dovranno essere collocate in modo da non nascondere le lampade d'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica vista.

16) ESPOSIZIONI DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le concessioni di occupazione di suolo pubblico per esposizioni di merci all'esterno dei negozi possono essere accordate, salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento d'Igiene, purchè non arrechino intralcio e pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOL O . I I I °

PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

- ART.17 : DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- ART.18 : PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CONCESSIONARI E POSTEGGIATORI
- ART.19 : ATTI CONTRO LA DECENZA E LA MORALITA'
- ART.20 : MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
- ART.21 : TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA
- ART.22 : MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
- ART.23 : AFFISSIONI
- ART.24 : CARTELLI ED ISCRIZIONI
- ART.25 : COLLOCAMENTO DI MONUMENTI, TARGHE E LAPIDI
- ART.26 : DIVIETO DI LAVATURA, RIPARAZIONE DI VEICOLI ED ATTIVITA' ARTIGIANE IN GENERE SU AREE PUBBLICHE
- ART.27 : LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA, PULIZIA DI ANDITI E VETRINE, SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI
- ART.28 : MANUTENZIONE ED USO DELLE ACQUE DI RIFIUTO
- ART.29 : TRASPORTO DI LETAME, COSE SPORCHE E MATERIALI DI ESPURGO
- ART.30 : TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE
- ART.31 : SGOMBERO DELLA NEVE
- ART.32 : SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART.33 : FUMO, POLVERI ED ESALAZIONI
- ART.34 : CORTEI E CERIMONIE
- ART.35 : QUESTUE
- ART.36 : ALTRE ATTIVITA' VIETATE



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

17) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti norme degli altri Regolamenti Comunali, tutte le cose, i manufatti e i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico uso o comunque sottoposti alla pubblica vista debbono essere tenuti costantemente puliti e decorosi.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento e deturpamento.

A tal fine sono dirette le specifiche norme del presente titolo, così come disciplinate negli articoli seguenti, le quali integreranno, nelle singole fattispecie, le violazioni del disposto del 1° comma del presente articolo.

Ai trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

18) PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CONCESSIONARI E POSTEGGIATORI

E' proibito agli esercenti di caffè, chioschi, locali di trattenimento e simili, commercianti su aree pubbliche in forma itinerante od a posteggio fisso e quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare o danneggiare il suolo medesimo.

19) ATTI CONTRO IL DECORO, LA DECENZA E LA MORALITA'

In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale che possano offendere la pubblica decenza.

E' altresì vietato il nuoto ed il bagno fuori dei luoghi che saranno stabiliti dall'Autorità Comunale ed esporsi nelle vie e negli esercizi in costumi che possano offendere il senso della comune moralità.

E' anche vietato: sedersi, sdraiarsi nelle strade, piazze etc., arrampicarsi sui pali, edifici etc. ed in genere compiere ogni altro comportamento palesemente disdicevole al decoro.

20) MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

A norma delle disposizioni vigenti sono vietati l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattia non siano più idonei a lavorare; il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali e gli atti crudeli sugli animali in genere.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

21) TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA

E' vietato in pubblico il linguaggio turpe e blasfemo o comunque contrario alla morale od offensivo dei sentimenti religiosi o patrio.

E' altresì vietata l'esposizione e l'affissione in luogo pubblico di manifesti, avvisi, reclames, illustrazioni e qualsiasi altro oggetto che sia ritenuto offensivo della morale, del buon costume e dei sentimenti religiosi e patriottici.

22) MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei caseggiati dovranno tenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne, le scale, le inferriate ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Devono curare che sia sempre garantita una conveniente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della tinteggiatura, alla pulizia delle targhe e dei numeri civici, alla estirpazione dell'erba lungo la delimitazione delle proprietà.

Sarà loro obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti posti contro le disposizioni di Legge ed alla cancellatura delle iscrizioni e tutto ciò che sia stato abusivamente apposto.

23) AFFISSIONI

Le affissioni, salvo quanto espressamente disposto dalle Leggi vigenti, non possono farsi fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale.

E' vietato stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti alla affissione.

E' vietato il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano alterare la nettezza del suolo.

24) CARTELLI ED ISCRIZIONI

Fatte salve le norme contenute nel Regolamento Edilizio, nessuna insegna, iscrizione e disegno potrà essere apposto sui muri prospicienti le pubbliche vie senza il previo ottenimento dell'autorizzazione del Sindaco.

Tale autorizzazione potrà essere vietata a tutela della bellezza paesaggistica, della storicità dei luoghi, per i motivi di cui al precedente art.15 o per altro interesse pubblico.

L'autorizzazione sarà sempre negata sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza storica e monumentale.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

25) COLLOCAMENTO DI MONUMENTI, TARGHE E LAPIDI

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi lungo le vie o piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione con le modalità previste dalle disposizioni di Legge vigenti ed in particolare dal Regolamento Edilizio. In ogni caso i progetti dovranno essere accompagnati da disegni, modelli e fotografie delle opere nonchè dai testi delle epigrafi.

26) DIVIETO DI LAVATURA, RIPARAZIONE DI VEICOLI E DI ATTIVITA' ARTIGIANE IN GENERE SU AREE PUBBLICHE

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata la lavatura di veicoli o di cose personali in genere così come è vietata la riparazione di veicoli salvo quelle di piccola entità o determinate da causa di forza maggiore. Eventuali deroghe dovranno essere, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco.

27) LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA, PULIZIA DI ANDITI E VETRINE, SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

La biancheria, i panni e simili non possono essere lavati fuori dai locali e recinti privati o dei pubblici lavatoi. E' vietato appenderli, distenderli fuori le finestre, fuori dai terrazzi e dai balconi prospicienti la pubblica via. Per le finestre interne è possibile eseguire tali operazioni purchè non si rechi danno alle persone che risiedono o transitano nei luoghi sottostanti.

L'operazione di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi è permessa con l'adozione delle opportune cautele e dei necessari accorgimenti fra le ore 6,00 e le ore 8,00 e fra le ore 19,00 e le ore 21,00.

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico e dalle finestre prospicienti le vie e piazze pubbliche tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro. Tale operazione sarà tollerata soltanto qualora si compia, con le dovute cautele, in quelle abitazioni che non hanno aperture verso i cortili interni ed alla condizione che ciò si esegua fra le ore 7,00 e le ore 9,00.

28) MANUTENZIONE ED USO DELLE ACQUE DI RIFIUTO

I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque è nel godimento di una abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini etc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

29) TRASPORTO DI LETAME, COSE SPORCHE E MATERIALI DI ESPURGO

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, etc. che si effettuino non a sistema inodoro devono essere eseguite fra le ore 23,00 e le ore 6,00. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame.

30) TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di materiale di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terra, detriti, calce, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi etc. deve essere effettuato su automezzi atti al trasporto in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico o comunque sollevato nell'aria.

31) SGOMBERO DELLA NEVE

In situazione di precipitazione nevosa di normale entità, i proprietari e gli affittuari delle case fronteggianti spazi pubblici, i portinai, gli esercenti negozi e pubblici esercizi, i condomini, etc., sono tenuti ad eseguire o fare eseguire la sgombero della neve davanti agli accessi e ai passi carrai delle loro case, negozi, studi etc..

In situazione di abbondanti precipitazioni le persone sopra indicate dovranno attenersi alle disposizioni che il Sindaco emetterà con apposita ordinanza.

I proprietari ed i conduttori di tutti gli stabili situati nel territorio Comunale, qualora ravvisino la necessità di provvedere allo sgombero della neve dai tetti spioventi sul suolo pubblico, dovranno avvisare le competenti Autorità ed adottare, in ogni caso, tutte le necessarie misure di sicurezza affinché l'operazione non rechi danno o molestia. La neve scaricata o caduta dai tetti dovrà essere immediatamente raccolta e non dovrà intralciare la circolazione stradale.

32) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R.n.915 del 10/9/82 per rifiuto viene inteso qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico e comunque su tutto il territorio comunale. Il Sindaco nei casi di inadempienze allorchè sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, disporrà con ordinanza lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Per quanto concerne i rifiuti domestici si intendono vincolanti le disposizioni del vigente Regolamento Comunale



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti. E' buona norma conferire i rifiuti sulla pubblica via, nei punti di raccolta consolidati, racchiusi negli idonei sacchi, non prima del tramonto del giorno antecedente a quello del ritiro.

Nel caso di mancato prelievo dei rifiuti (disguidi, imprevisti vari, etc.) si invita l'Utenza alla collaborazione nel ritirare i propri contenitori per motivi igienico sanitari, di salvaguardia dell'ambiente e di decoro pubblico.

33) FUMO, POLVERI ED ESALAZIONI

Ai sensi del vigente Regolamento locale di Igiene tipo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda con provvedimenti n° 49784 del 28/3/85 e n°52097 del 7/5/85 e del successivo aggiornamento del titolo III del sopracitato Regolamento approvato con deliberazione G.R. n°4/45266 del 25/7/89 è disposto che:

- a) è vietata la combustione all'aperto di materiale vario compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti in genere (capitolo 6 inquinamento dell'aria - paragrafo 2.6.13: divieto di combustione all'aperto)
- b) L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri o emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria ed a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo o la molestia. (Capitolo 6: inquinamento dell'aria - paragrafo 2.6.8.: altre attività).

34) CORTEI E CERIMONIE

Chiunque promuove o dirige cerimonie civili e religiose fuori dai luoghi appositamente destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni dovrà darne avviso, oltre che all'Autorità di P.S., anche al Sindaco almeno giorni cinque prima delle cerimonie stesse.

Durante tali manifestazioni è vietato interrompere le fila o comunque ostacolarne l'effettuazione.

35) QUESTUE

In tutto il territorio Comunale è vietato mendicare, questuare, raccogliere fondi e simili senza speciale autorizzazione dell'autorità di P.S. In ogni caso è vietato esercitare pressioni o molestie sul pubblico.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

36) ALTRE ATTIVITA' VIETATE

Sul suolo pubblico e nelle aree a verde attrezzato pertinenti la Piazza Comunale ed i plessi scolastici, oltre ai divieti specificati negli articoli precedenti, sono vietate le seguenti operazioni:

- 1) compiere atti contrari alla quiete ed al decoro cittadino quali sedersi o sdraiarsi al di fuori delle apposite panchine; compiere atti sia di igiene personale che di pulizia di cose od animali, arrampicarsi sui monumenti, manufatti e piante.
- 2) effettuare qualsiasi tipo di operazione o lavorazione che possa dar luogo a danneggiamento od imbrattamenti.
- 3) eseguire attività o giochi che possano arrecare pregiudizio alla circolazione ed all'incolumità delle persone e delle cose.
- 4) scagliare oggetti pericolosi in genere; guastare la pavimentazione od altre cose mobili di uso pubblico; lasciar cadere al suolo ogni genere di materiale; effettuare qualsiasi tipo di scritturazione sui muri ed attrezzature esistenti nonché sulla pavimentazione stradale.
- 5) percorrere ed entrare con mezzi e veicoli in genere nei viali alberati e nelle aree destinate a verde pubblico ed a verde attrezzato
- 6) entrare nei tappeti verdi; cogliere fiori; manomettere piante o comunque danneggiarle.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOL O I V°

QUIETE DEL CENTRO ABITATO

- ART.37 : DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- ART.38 : CUSTODIA DEI CANI
- ART.39 : COLLARI E MUSERUOLE
- ART.40 : ACCALAPPIAMENTO
- ART.41 : RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE
- ART.42 : ESERCIZIO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI,
ARTIGIANALI, COMMERCIALI ETC.
- ART.43 : MESTIERI AMBULANTI
- ART.44 : ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART.45: : USO DI SEGNALAZIONI SONORE
- ART.46 : ALTRE ATTIVITA' CONTRARIE ALLA QUIETE PUBBLICA
- ART.47 : ATTIVITA' RUMOROSE ED INCOMODE



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

37) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati è fatto divieto di compiere azioni e tenere comportamenti che rechino comunque disturbo e molestia alla quiete pubblica, al riposo ed al lavoro dei cittadini.

A tal fine sono rivolte le norme del presente titolo per le quali valgono le disposizioni di cui al 3° comma del precedente art.17.

38) CUSTODIA DEI CANI

E' vietata, nei centri abitati del territorio, la detenzione in abitazioni, stabilimenti e giardini di cani od altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o versi propri, la quiete pubblica con speciale riferimento alle ore notturne.

In tale situazione gli Agenti di cui al precedente art.2, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale od a porlo in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.

39) COLLARI E MUSERUOLE

In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico tutti i cani devono essere muniti di idoneo mezzo di riconoscimento (placca metallica, tatuaggio microchip) nonchè di museruola atta ad impedire la morsicatura.

I cani di grossa taglia dovranno, inoltre, essere tenuti a mano con solido guinzaglio avente lunghezza non superiore ai cm 70.

Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:

- a) i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
- b) i cani pastore quando accompagnino il gregge;
- c) i cani guida per i ciechi.

40) ACCALAPPIAMENTO

I cani trovati a vagare in luogo pubblico saranno accalappiati.

E' vietato impedire agli accalappiacani l'esercizio delle loro funzioni col favorire la fuga dei cani da accalappiare. Per quanto concerne il riscatto dei cani accalappiati, le modalità di intervento nei confronti dei cani rabbiosi e morsicatori, valgono le norme del Regolamento di Polizia Veterinaria ed inerenti normative con speciale riferimento alla Legge 281/91.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

41) RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE

Salve le disposizioni dell'art.659 del C.P., dalle ore 22,30 alle ore 6,00 è vietato produrre nelle abitazioni private rumori di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio - televisivi e simili.

L'Autorità Comunale, su denuncia degli interessati e previa diffida, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

42) ESERCIZIO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ETC.

Le attività in argomento, salvo disposizioni di Leggi particolari, sono disciplinate ai sensi del vigente Regolamento locale di Igiene approvato con Deliberazione della G.R. Lombarda n° 49784 del 28/3/85 e n° 52097 del 07/5/85 e del successivo aggiornamento del titolo III approvato con Deliberazione G.R. n° 4/45266 del 25/7/89. In tale Regolamento è stabilito che, con particolare riferimento all'insediamento, chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di essa per iniziare, modificare od ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere, oltre alla licenza d'uso dell'immobile, anche il nulla osta del Sindaco per l'esercizio dell'attività. Pertanto ai fini del rilascio delle certificazioni per la iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 25/7/86 n° 860 e successiva n° 443 del 08/8/85 occorre necessariamente l'acquisizione delle licenze soprarichiamate.

43) MESTIERI AMBULANTI

Salve le disposizioni dell'art.121 del T.U. delle Leggi di P.S., nel territorio comunale nessuno potrà esercitare sia abitualmente sia occasionalmente mestieri ambulanti quali il cenciolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, lustrascarpe e mestieri similari senza aver prima ottenuto apposita autorizzazione dall'Autorità Comunale. Per tali attività i singoli permessi potranno essere concessi solo dopo attenta valutazione della natura dei mestieri nonché della località e dell'orario in cui si intendano esercitare.

In ogni caso è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci e servizi o con la richiesta di denaro oppure richiamarne l'attenzione con grida e schiamazzi.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

44) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Coloro che intendono esercitare il commercio su aree pubbliche (ex ambulanti) devono aver ottenuto la prescritta autorizzazione di cui alla Legge 28 marzo 1991 n° 112.

Essi possono svolgere tale commercio nell'ambito del territorio comunale purchè rispettino i limiti ed i divieti così come stabiliti nelle inerenti Ordinanze Sindacali.

In occasione di fiere e mercati i commercianti "ambulanti", osservate le prescritte disposizioni generali, non possono occupare alcun posto se non con il permesso della Amministrazione Comunale e solo nei luoghi dalla medesima stabiliti. Gli "ambulanti", oltre alle prescrizioni di cui sopra, devono osservare le seguenti disposizioni durante la vendita:

- a) vendere solo i generi di cui all'autorizzazione;
- b) tenere contegno corretto ed educato;
- c) controllare la decorosità del veicolo e delle attrezzature e la pulizia del luogo di vendita;
- d) non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, all'accesso delle case private, dei negozi e degli edifici in genere;
- e) non fare uso di altoparlanti; evitare grida, suoni e rumori eccessivi.

45) USO DI SEGNALAZIONI SONORE

Tenute presenti le disposizioni dell'art.659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per le segnalazioni dell'orario di inizio e cessazione del lavoro a condizione che la durata non sia superiore a 10 secondi e che l'intensità non sia eccessiva specie nelle località urbanizzate e nel caso di opifici che non occupino molti operai. Tale operazione è vietata dalle ore 19 alle ore 7 nei mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20 alle ore 6 negli altri mesi.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

46) ALTRE ATTIVITA' CONTRARIE ALLA QUIETE PUBBLICA

Fatte salve le disposizioni dell'art.659 C.P. sono vietate dalle ore 22,00 alle ore 7,30:

- a) le grida dei venditori;
- b) le grida, gli schiamazzi, i canti specialmente se di persone riunite;
- c) l'uso di amplificatori sonori;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiale rumoroso



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

effettuato senza le precauzioni e gli accorgimenti atti ad eliminare od attuare il frastuono.

Dalle ore 22,00 alle ore 6,00:

- Il suono delle campane se non per segnalare situazioni di pubblica calamità ed il segnale orario.

E' sempre vietato lo sparo di botti, fuochi artificiali, petardi e simili senza le dovute autorizzazioni e le conseguenti precauzioni.

47) ATTIVITA' RUMOROSE ED INCOMODE

L'esercizio di attività rumorose, incommode ed insalubri di cui al Capo VI del T.U. delle Leggi di P.S. è subordinato alla osservanza delle norme contenute nel titolo medesimo. In particolare, in relazione a quanto disposto dall'art.66 della precitata Legge di P.S., le suddette attività sono limitate al seguente orario:

APRILE - OTTOBRE ore 7,30 - 20,30

NOVEMBRE - MARZO ore 8,00 - 19,30

Tuttavia sarà sempre facoltà del Sindaco di vietare o subordinare a speciali cautele l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'area o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti.

Parimenti il Sindaco può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente Regolamento nel caso di particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Igiene Ambientale della U.S.S.L., indicherà con propria Ordinanza il termine entro il quale porre fine alla causa di disturbo e, nel caso di inadempimento o nel caso che l'eliminazione delle molestie si sia dimostrata impossibile alla prova dei fatti, potrà ordinare il trasferimento dell'attività.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOL O V°

SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO

- Art.48 : DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Art.49 : TRASPORTO DI OGGETTI E DI ANIMALI
- Art.50 : ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI
- Art.51 : ORDINE DI RIPARAZIONE
- Art.52 : PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI
- Art.53 : POZZI E CISTERNE
- Art.54 : VERNICIATURE
- Art.55 : ESPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE VIE
- Art.56 : PRESCRIZIONI PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
- Art.57 : SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO
- Art.58 : ABUSO DI SEGNALAZIONI



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

48) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati soggetti al pubblico uso od al pubblico passaggio è vietato compiere azioni, tenere comportamenti, porre in essere opere che rechino pregiudizio alla sicurezza dei cittadini. A tal fine sono rivolte le norme del presente titolo per le quali valgono le disposizioni di cui al 3° comma del precedente art.17.

49) TRASPORTO DI OGGETTI E DI ANIMALI

E' vietato il trasporto di oggetti vari (falci, vetri, aste, scale etc.) senza che vengano adottate le opportune cautele al fine della tutela della pubblica incolumità. E' vietata la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi che non siano rinchiusi nelle apposite gabbie.

50) ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI

Ogni edificio con le proprie pertinenze deve essere tenuto in buon stato di conservazione non solo per la salvaguardia delle esigenze di cui al titolo III° del presente Regolamento ma anche per evitare pericoli e danni.

Particolare attenzione deve essere riservata alla buona conservazione dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti e dei tetti.

Gli oggetti d'ornamento (vasi, gabbie, sostegni vari etc.) posti sulle finestre o sui balconi devono essere assicurati in modo da evitarne la caduta al suolo.

Qualunque guasto o rottura che si verifichi deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale dovrà provvedere alle opportune ed idonee segnalazioni dell'accaduto.

51) ORDINE DI RIPARAZIONI

Il Sindaco, qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, ai sensi della Legge 142/90 e del Capo 3° dello Statuto Comunale, impartirà al proprietario le opportune disposizioni affinché lo stesso adotti immediatamente le necessarie misure di sicurezza.

Il Sindaco, qualora la determinata persona non ottemperi all'ordine impartito, potrà provvedere d'Ufficio a spese dell'interessato senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso fosse incorso.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

52) PROTEZIONI IN OCCASIONE DI LAVORI

I marmisti, gli scalpellini, i muratori ed operai in genere quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto ad impedire che qualsiasi materiale possa offendere i passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di intralcio alla circolazione. Delle infrazioni alla presente norma saranno ritenuti responsabili i titolari dell'impresa esecutrice.

53) POZZI E CISTERNE

I pozzi, le cisterne e gli stagni devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto e di quei ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

54) VERNICIATURE

Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso od in prossimità di luoghi di pubblico transito qualora vengano dipinti o verniciati di fresco devono essere tenuti coperti ed opportunamente riparati.

55) ESPOSIZIONE SULLE PUBBLICHE VIE

Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere anche in locali privati prospicienti le vie e piazze pubbliche deve munirsi di autorizzazione del Sindaco. Tale autorizzazione potrà essere diniegata o revocata qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

56) PRESCRIZIONI PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Nessun luogo destinato a spettacoli pubblici può essere aperto, neppure per una manifestazione straordinaria, se, oltre ad aver ottenuto il permesso dell'autorità di P.S., il titolare non si sottoponga alle prescrizioni per salvaguardare la quiete, il decoro e la circolazione. L'Autorità Comunale potrà in ogni tempo, avvalendosi degli Agenti di cui al precedente art.2, verificare l'adempimento delle prescrizioni impartite.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

57) SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO

Gli abitanti del locale ove si sia verificato un incendio od i vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo dei Vigili del Fuoco e ad ogni altra Autorità che espliciti servizi di ordine pubblico (Sindaco, Protezione civile, Polizia Municipale, Carabinieri etc.)

Tutti coloro che accorrono sul luogo sono invitati, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per l'estinzione. E' fatto invito ad ognuno di mettere a disposizione della autorità quegli utensili ed oggetti vari che possano contribuire all'estinzione, salvo il diritto a conseguire dal proprietario del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento degli eventuali danni.

I Vigili e gli Agenti della Forza Pubblica possono, alla occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per l'estinzione ed i rispettivi proprietari sono obbligati a permettere tale operazione come pure a permettere l'uso di proprie riserve od allacciamenti idrici.

58) ABUSO DI SEGNALAZIONI

Salvo le maggiori responsabilità di natura penale, è vietato manomettere od usare ed imitare abusivamente i segnali di chiamata di Corpi incaricati di servizi pubblici od imitarne le tonalità o provocarne, in qualsiasi modo, l'intervento con falsa od arbitraria chiamata.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOL O VI°

AUTOVETTURE PUBBLICHE

- Art.59 : AUTOVETTURE DI PIAZZA E DA RIMESSA
- Art.60 : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
- Art.61 : NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

59) AUTOVETTURE DI PIAZZA E DA RIMESSA

Il servizio pubblico con autovetture di piazza nell'ambito del territorio comunale, oltre che dalle disposizioni del T.U. del Codice stradale, è disciplinato dalle disposizioni dell'attuale Regolamento per il Servizio Pubblico con autovetture di piazza, dalle norme del presente Regolamento di Polizia Urbana in quanto compatibili e dalle prescrizioni di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 6 giugno 1964.

Il servizio pubblico con autovetture ed autobus da rimessa oltre che dalle disposizioni del T.U. del Codice della strada è disciplinato dai vigenti Regolamenti per il servizio pubblico con autovetture da rimessa e servizio pubblico di noleggio di autobus con conducente approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.3/93 oltre che dalle norme del presente Regolamento di Polizia Urbana in quanto compatibili.

60) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

L'argomento in oggetto è regolato dal vigente capitolato speciale per l'appalto del servizio di trasporto scolastico. L'appaltatore dovrà sottostare ed adempiere a tutte le norme previste in tale capitolato e dovrà fornire, alla Amministrazione Comunale ed agli Agenti indicati nel precedente art.2, tutte le notizie e documentazioni per i controlli previsti.

61) NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

E' fatto obbligo ai viaggiatori di osservare scrupolosamente tutte le norme appresso elencate oltre a quelle particolari che eventualmente si rendessero necessarie applicare con disposizione Sindacale:

- a) I viaggiatori, dal punto di fermata prestabilito, devono salire o scendere dagli autobus attenendosi alle indicazioni fornite dalla persona incaricata dalla Ditta appaltatrice per il servizio assistenza sugli automezzi;
- b) I passeggeri devono rapidamente occupare il posto a sedere in modo da non ingombrare il passaggio alle porte di uscita se non per effettuare la discesa;
- c) Durante il trasporto è fatto assoluto divieto di compiere atti di insudiciamento o di manomettere la vettura o le parti di arredo della stessa. Chiunque venga sorpreso a compiere tali atti, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, sarà passibile del risarcimento dei danni o di quant'altro possa derivare a danno della Ditta appaltatrice o dell'Amministrazione Comunale;
- d) I passeggeri, per poter usufruire del servizio, devono essere muniti dell'apposito tesserino (o relativa ricevuta di versamento) comprovante l'avvenuto pagamento della tassa corrispondente al servizio trasporto alunni.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

Gli utenti, per i controlli da parte degli Agenti di cui all'art.2 del presente Regolamento, sono tenuti a declinare e documentare le proprie generalità a richiesta degli stessi.

Qualora il passeggero venga trovato sprovvisto del sopracitato tesserino, nel caso che questo non sia mai stato acquisito, oltre alla sanzione amministrativa sarà soggetto al pagamento dell'importo dovuto per l'ottenimento dello stesso secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale per determinati periodi di tempo nell'arco dell'anno scolastico.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOLO VII

PENALITA'

Art.62 : SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.63 : RIMISSIONE IN PRISTINO



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

62) SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, salvo le maggiori sanzioni del Codice Penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a f 4.000 (quattromila) e non superiore a f 1.000.000 (unmilione) comminata dal Sindaco in conformità alla norma contenuta nell'art.106 del T.U. Legge Comunale e Provinciale n° 383 del 3 marzo 1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

63) RIMISSIONE IN PRISTINO

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo precedente ed alla pronuncia di altre sanzioni (quali sospensioni, revoche, decadenze etc.) il Sindaco, avvalendosi dei poteri conferiti dalla Legge 8/6/90 n.142 e dal titolo III° dello Statuto Comunale, può ordinare, qualora ne ricorrano gli estremi, la rimissione in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati inadempienti.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOLO VIII °

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 : DISPOSIZIONI FINALI



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

64) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e pubblicazioni di Legge e da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni che con esso non armonizzano fatte salve le espresse deroghe contenute nei suoi singoli articoli.